

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio elettorale - parere del 6 aprile 2011.

Oggetto: ineleggibilità del commissario straordinario in un comune che voglia candidarsi sindaco in altro comune.

In relazione alla richiesta volta a conoscere se sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti di un commissario straordinario nominato per la provvisoria amministrazione di un comune che, nelle prossime elezioni amministrative, intenda candidarsi alla carica di sindaco nel comune commissariato, ovvero in altro comune della Regione, si osserva quanto segue.

L'articolo 60 del d.lgs. 267/2000, nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, non prevede che siano ineleggibili i soggetti nominati quali commissari straordinari. Tali soggetti, inoltre, non rientrano in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal successivo articolo 63 del medesimo d.lgs. 267/2000.

In base ad un principio consolidato, le cause limitative del diritto garantito costituzionalmente all'elettorato passivo sono norme di "stretta interpretazione", non suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche.

Va tuttavia segnalato che il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, parere del 7 maggio 2007), ha ritenuto che sussista un'incompatibilità, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del d.lgs. 267/2000 tra l'incarico di commissario straordinario e quello di consigliere comunale in altro comune, in quanto l'incarico di commissario straordinario comporta l'attribuzione dei poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale.

Aderendo all'interpretazione ministeriale, nel caso prospettato, qualora il commissario intenda candidarsi alla carica di sindaco in altro comune, opererebbe la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale non sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale i sindaci e i consiglieri comunali in carica in altro comune. Pertanto, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del citato d.lgs. 267/2000, il commissario straordinario dovrebbe cessare dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Viceversa, nel caso in cui il commissario straordinario intenda candidarsi alla carica di sindaco nel comune commissariato, non sussisterebbero cause di ineleggibilità. Il Ministero dell'Interno, interpellato per le vie brevi, ha confermato tale interpretazione.

Si ritiene, comunque, che al di là dell'esistenza di norme che impongono le dimissioni, sussistano senz'altro motivi di "opportunità" delle stesse.

Si precisa, infine, che sono fatti salvi eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità in capo al commissario in ragione di cause diverse dall'incarico commissariale attualmente rivestito.